

Procedimento Unitario n. 617/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO**

- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORDSUALI -

Il Tribunale, in persona del Giudice Stefano Miglietta,
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO MINORE**

proposto da
 residente
rappresentato, assistito e difeso dagli Avv. Anna Garbagni e Laura Lombardo e con
l'assistenza dell'OCC "La Rinascita degli Onesti", in persona del Gestore della Crisi
Dott.ssa Giulia Bisanti.

* * *

§1. Breve sintesi dello svolgimento del procedimento

In data 10/10/2025, il dott. libero professionista sovraindebitato, con
l'assistenza dell'OCC "La Rinascita degli Onesti", in persona del Gestore della crisi
dott.ssa Giulia Bisanti, ha depositato ricorso per l'apertura della procedura di concordato
minore ex art. 74 ss. CCII.

Con decreto del 22/12/2025 il Tribunale, rilevati alcuni aspetti critici, ha assegnato un
termine alla parte ricorrente e all'OCC per fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste
ed eventualmente modificare il piano di concordato e la proposta da sottoporre al voto
dei creditori.

La parte ricorrente e l'OCC hanno integrato i rispettivi atti con le memorie depositate in
data 16/1 e 18/3/2026.

Il piano di concordato, così come modificato con la memoria del 16/1/2026, prevede in
sintesi:

- la prosecuzione da parte del ricorrente della propria attività professionale, in
parte come libero professionista ed in parte come dipendente;
- a fronte di un passivo complessivo di € 301.932,70 (di cui € 244.469,07 al
privilegio ed € 57.463,64 al chirografo), la realizzazione di un attivo di €
75.150,00, così reperito:
 - € 1.200 già versati all'OCC come acconto sul maggior compenso;

- € 32.000 saranno erogati da una banca convenzionata a titolo di finanziamento garantito al 100% dalla Fondazione La Scialuppa, che verrà restituito dal debitore al di fuori dell'arco temporale del piano;
- € 4.800 pagati in 24 rate mensili da € 200 ciascuna da parte di [REDACTED] a titolo di finanza esterna;
- € 21.750 pagati in 29 rate mensili da € 750 ciascuna da parte del ricorrente;
- € 14.400 pagati in 24 rate mensili da € 600 ciascuna da parte del ricorrente, derivanti dalla continuazione dell'attività libero professionale;
- € 1.000 quale controvalore della quota di 1/3 di terreni in proprietà con la madre e la sorella;

La parte ricorrente ha formulato diverse proposte, che tengono conto dei diversi scenari che potrebbero realizzarsi a seconda che sia o meno escussa, nel corso della procedura, la garanzia pubblica che assiste il finanziamento concesso dalla Unicredit S.p.a., per la quale è stato appostato un fondo rischi al privilegio di € 12.604,00.

In particolare:

- nell'ipotesi in cui la garanzia non sia escussa:
 - pagamento integrale delle spese dell'OCC e dei crediti professionali;
 - pagamento del 28,59% dei crediti muniti di privilegio generale di grado 1 (INPS ed ENPAM);
- nell'ipotesi in cui la garanzia sia escussa:
 - pagamento integrale delle spese dell'OCC e dei crediti professionali e della garanzia pubblica;
 - pagamento del 16,52% dei crediti muniti di privilegio generale di grado 1 (INPS ed ENPAM);
- in entrambe le ipotesi, pagamento, tramite la finanza esterna, dei seguenti crediti privilegiati:

ADER I grado generale (classe 1)	35.121,03	22,00%	7.726,63
Enpam per contributi (classe 1)	69.276,52	22,00%	15.240,83
ADER VIII grado generale (classe 2)	13,01	3,00%	0,39
ADER VIII grado generale (classe 2)	1.464,04	3,00%	43,92
Enpam grado generale (classe 2)	10.988,42	3,00%	329,65
ADER XVIII grado (classe 3)	507,25	2,50%	12,68
ADER XVIII grado (classe 3)	71.767,94	2,50%	1.794,20
Agenzia delle Entrate - DP II XVIII grado (classe 3)	36.582,46	2,50%	914,56
Agenzia delle Entrate - DP II XIX grado (classe 4)	3.630,04	2,00%	72,60

- pagamento, tramite la finanza esterna, dei creditori chirografari
 - nella misura del 2,09% in caso di assenza di escussione della garanzia del credito della Unicredit Banca S.p.a.;
 - nella misura del 2,12% in caso di escussione della garanzia del credito della Unicredit Banca S.p.a.;

Il ricorrente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 75, comma 2 bis, CCII, intende rimborsare, alla scadenza convenuta, le rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, la quale risulta esclusa dal perimetro del piano e della proposta. Si segnala, peraltro, che l'immobile risulta essere stato conferito in un fondo patrimoniale costituito il 13/2/2007 e destinato a bisogni familiari.

In data 14/4/2026 il Tribunale, ritenuti sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura, ha emesso il decreto previsto dall'art. 78, comma 1, CCII, disponendo la pubblicazione del decreto e la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori; ha inoltre assegnato ai creditori il termine per l'espressione del voto e ha fissato l'udienza del 4/6/2026 per verificare l'esito delle votazioni e decidere su eventuali contestazioni, previo deposito, da parte dell'OCC, di una relazione riepilogativa sullo svolgimento e sull'esito delle operazioni di voto.

Il 28/5/2026 l'OCC ha depositato la relazione richiesta, dando atto che non è stata raggiunta né la maggioranza dei creditori complessivi né quella per classi, come previsto dall'art. 79, comma 1, CCII: per effetto del voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall'Enpam, infatti, l'adesione al piano si è attestata al 31,77% dei crediti.

In data 3/6/2026 la parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto che il Tribunale voglia omologare il concordato minore facendo applicazione del meccanismo previsto dall'art. 80, comma 3, CCII.

All'udienza del 4/6/2026 la parte ricorrente ha dato atto che [REDACTED] si è impegnata ad aumentare la finanza esterna da lei messa a disposizione del piano da € 200,00 a € 290,00 mensili, al fine di mantenere invariata la percentuale di pagamento dell'Enpam in seguito alla precisazione del relativo credito, e ha insistito nella domanda.

§2. L'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano

Il piano proposto dal ricorrente risulta ammissibile e fattibile.

Quanto al profilo dell'ammissibilità, richiamato il contenuto del decreto di apertura della procedura, si osserva quanto segue:

- questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, avendo il ricorrente sede nel circondario del Tribunale;
- il debitore appare qualificabile come libero professionista;
- la domanda è stata formulata tramite OCC e, a seguito delle integrazioni richieste, risulta corredata dalla documentazione prevista dall'art. 75 CCII, oltre che da una relazione particolareggiata comprendente i contenuti previsti dall'art. 76, comma 2, CCII;
- sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1, CCII, avuto riguardo all'entità dell'esposizione debitoria maturata, in relazione al patrimonio personale del debitore e ai flussi finanziari prospettici ricavabili dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, il debitore risulta sovraindebitato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c);
- il ricorrente non risulta aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o per due volte, né risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



- la proposta di concordato risulta consentire al debitore di proseguire l'attività professionale attualmente condotta;
- risultano ricorrere le condizioni previste dall'art. 75, comma 3, e l'OCC ha rilasciato l'attestazione richiesta dalla norma.

Il piano risulta altresì fattibile, articolandosi in operazioni precisamente delineate, la cui realizzazione non pare trovare ostacoli giuridici o fattuali di sorta.

§3. L'omologazione del concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'Enpam, ai sensi dell'art. 80, comma 2, CCII

Con la relazione ex art. 79 CCII, l'OCC ha riportato il seguente esito delle votazioni:

Creditore chirografario	Credito	Silenzio assenso	Dissenso
Agos Ducato spa	10.125,96	10.125,96	
Agos Ducato spa	1.030,44	1.030,44	
Agenzia delle Entrate Riscossione Inps	3.439,01	3.439,01	
Agenzia delle Entrate Riscossione erario	308,97		308,97
Agenzia delle Entrate Riscossione per diritti tabellari e diritti di notifica	571,00	571,00	
Soris	6,76	6,76	
Regione Piemonte	318,92	318,92	
Enpam	10.988,42		10.988,42
Intesa Sanpaolo	11.020,73	11.020,73	
Unicredit	3.401,11	3.401,11	
Unicredit	16.578,00	16.578,00	
Privilegio retrocesso al chirografo			
ADER I grado generale	9.626,84	9.626,84	
Enpam per contributi I grado generale	18.989,02		18.989,02
Agenzia delle Entrate Riscossione	12,62	12,62	12,62
Agenzia delle Entrate Riscossione	1.420,12	1.420,12	1.420,12
Enpam	10.658,76		10.658,76
Agenzia delle Entrate Riscossione	494,57		494,57
Agenzia delle Entrate Riscossione	68.837,99		68.837,99
Agenzia delle Entrate Riscossione per oneri	1.135,75		1.135,75
Agenzia delle Entrate - DP II	35.667,90		35.667,90
Agenzia delle Entrate - DP II	3.557,44		
Unicredit	12.604,00	12.604,00	
Totale chirografo	220.794,33	70.155,51	148.514,12
Percentuali		31,77%	67,26%

La percentuale di creditori favorevoli risulta pari al 31,77%.

Nonostante il mancato raggiungimento delle percentuali indicate dall'art. 79 CCII, deve procedersi all'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 80, comma 3, seconda parte, CCII, secondo cui il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento



dell'amministrazione o degli enti gestori risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Nel caso in esame, la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e dell'Enpam, ente gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla norma citata, poiché tali creditori rappresentano complessivamente il 67,26% dei crediti.

Inoltre, la proposta sopra riportata appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, per le ragioni che seguono.

Il valore di liquidazione deve essere determinato avuto riguardo a tutte le utilità che potrebbero essere concretamente acquisite alla massa dei creditori nell'ipotesi di apertura della liquidazione controllata, come definitivamente chiarito dall'art. 80, comma 3, CCII, nel testo modificato dall'art. 20 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, e non, come erroneamente sostenuto dall'amministrazione finanziaria dissenziente, sulla base del presumibile esito delle procedure esecutive individuali.

In tale prospettiva, secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale, l'attivo liquidatorio comprende il valore del patrimonio che potrebbe essere appreso e utilmente liquidato dalla procedura, i flussi reddituali futuri che, per il periodo di legge, eccedano le esigenze di mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, nonché ogni altra utilità patrimoniale ragionevolmente conseguibile dal liquidatore. Occorre, tuttavia, considerare esclusivamente i cespiti suscettibili di effettiva acquisizione alla procedura, dovendo invece escludersi quelli sottratti alla liquidazione in forza di specifiche disposizioni normative o comunque privi di concreta attitudine soddisfattiva per il ceto creditorio.

Applicando tali criteri al caso di specie, l'attivo ragionevolmente realizzabile nell'ambito di una liquidazione controllata risulta quantificabile in complessivi euro 60.656,08 (cfr. pagg. 16-22 della Relazione OCC del 16/1/2026).

Tale importo risulta dalla sommatoria delle seguenti voci:

- (i) euro 1.200,00 a titolo di acconto già versato all'OCC;
- (ii) euro 8.400,00 quale valore di realizzo attribuito alla quota pari ad un sesto dell'immobile sito in [REDACTED];
- (iii) euro 27.832,92 derivanti dal reddito da lavoro dipendente acquisibile alla procedura nel triennio;
- (iv) euro 22.223,16 derivanti dai redditi prevedibilmente conseguibili dall'attività libero-professionale nel medesimo arco temporale;
- (v) euro 1.000,00 corrispondenti al realizzo della quota di spettanza del debitore dei terreni siti in [REDACTED] già alienati.

Più in dettaglio, con riferimento ai redditi futuri da lavoro dipendente, così come ha fatto l'OCC nella sua relazione, risulta corretto prendere in considerazione la retribuzione netta mensile percepita dal ricorrente presso [REDACTED]

[REDACTED] pari ad euro 3.033,33, e detrarre la quota delle spese familiari imputabile al debitore, quantificata in euro 2.260,20 mensili sulla base della composizione del nucleo familiare e dei parametri ISTAT richiamati nella relazione ed assunti, per prassi di questo Tribunale, come parametro di riferimento per la determinazione della quota di reddito da escludersi dall'attivo ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII. L'eccedenza mensile di euro 773,13, moltiplicata per il triennio di durata della liquidazione, conduce ad un valore acquisibile alla procedura pari ad euro 27.832,92.



Quanto ai redditi derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale, l'OCC ha stimato, sulla base dello storico delle collaborazioni professionali già in essere, un reddito netto mensile di euro 617,31, ottenuto detraendo dal reddito professionale atteso sia i contributi previdenziali sia il carico fiscale stimato. Proiettando tale flusso reddituale sull'orizzonte triennale della liquidazione controllata, l'attivo conseguibile viene quantificato in euro 22.223,16.

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, va considerata realizzabile esclusivamente la quota di un sesto dell'immobile sito in [REDACTED] il cui valore è stato stimato dall'OCC in euro 8.400,00, con una valutazione che risulta congrua per i parametri utilizzati, in assenza di contestazioni specifiche (valore di mercato dell'intero immobile pari ad euro 84.000,00, ridotto ad euro 67.200,00 per tenere conto del diritto di abitazione spettante alla madre del debitore e ulteriormente parametrato alla quota di comproprietà del ricorrente, pari ad euro 11.200,00, sulla quale viene applicata una riduzione del 25% in considerazione delle prevedibili difficoltà di realizzo e della probabile necessità di introdurre un processo di divisione).

Deve, invece, essere escluso dal valore di liquidazione l'immobile adibito ad abitazione principale del debitore e il relativo box auto, conferiti nel fondo patrimoniale costituito nell'anno 2007, poiché, in ragione della natura professionale dei debiti oggetto della procedura, appare verosimile l'opponibilità del fondo patrimoniale e, quindi, l'esclusione di tali beni dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. c), CCII. In ogni caso, anche aderendo alla prospettazione prudenziale contenuta nella relazione, il ricavato ipotizzato di euro 118.125,00 sarebbe destinato pressoché integralmente al soddisfacimento del creditore ipotecario Intesa Sanpaolo, il cui credito residuo ammonta a oltre euro 100.000,00, senza determinare apprezzabili utilità per la restante massa dei creditori. Ne consegue che tale cespite non può essere considerato, ai fini che qui rilevano, una risorsa effettivamente idonea ad incrementare il valore distribuibile ai creditori concorsuali.

Infine, la relazione considera acquisibile alla procedura la somma di euro 1.000,00 derivante dalla vendita di due quote di terreni siti in [REDACTED] già cedute dal debitore per il prezzo complessivo di euro 3.000,00, limitatamente alla quota di spettanza del ricorrente. Per contro, gli ulteriori terreni detenuti in comproprietà in Calabria vengono ritenuti privi di concreto valore di realizzo, atteso il carattere estremamente frazionato delle quote possedute e l'assenza di un prevedibile interesse del mercato all'acquisto delle stesse.

L'attivo ricavabile dall'alternativa liquidatoria, stimato in € 60.656,08, risulta dunque inferiore a quello oggetto della proposta concordataria che, per effetto del nuovo impegno assunto dal terzo, con aumento della finanza esterna da € 4.800,00 a € 6.980,00 (cfr. dichiarazione allegata alla memoria del 28/5/2026), ammonta a € 77.310,00.

Alle medesime conclusioni si perverrebbe anche nel caso in cui, contravvenendo alla prospettazione dell'OCC, si ritenesse liquidabile l'autovettura di proprietà del debitore, il cui valore è stato stimato in € 8.000: anche in quello scenario l'attivo risulterebbe, infatti, inferiore a quello oggetto della proposta concordataria.

Conseguentemente, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e dell'Enpam risulta conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.



Pertanto, ricorrendo congiuntamente il carattere determinante del dissenso espresso dai creditori pubblici qualificati e la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistono i presupposti per l'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII.

Le ulteriori questioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate nella memoria con cui ha espresso il proprio dissenso rispetto alla proposta di concordato, concernenti il comportamento tenuto dal debitore prima dell'avvio del procedimento e i suoi precedenti fiscali, non assumono rilievo decisivo ai fini della presente decisione. Nel concordato minore, infatti, diversamente da quanto previsto per altri strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, la meritevolezza del debitore non costituisce un autonomo presupposto di accesso alla procedura, né può essere valorizzata, in sé, quale ragione ostativa all'omologazione, una volta verificata la sussistenza dei presupposti normativi e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

P. Q. M.

visto l'art. 80 CCII,

omologa il concordato minore proposto da

--

dispone che l'OCC provveda alla pubblicazione del solo dispositivo della presente sentenza sul sito del Tribunale e alla trascrizione della stessa, nonché agli adempimenti di cui all'art. 81 CCII;

visto l'art. 80, comma 2, CCII,

dichiara chiusa la procedura.

Torino, 13 agosto 2026

Il Giudice
(*Stefano Miglietta*)

